

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 febbraio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente autonomo del Porto di Palermo (successivamente divenuto Autorità Portuale di Palermo) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Egidio Alagna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Palermo per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisio-

ne — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2005 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità Portuale di Palermo, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Egidio Alagna

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2007.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PA-
LIERMO PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	11
1. Quadro normativo di riferimento	»	14
2. Organi di amministrazione	»	18
3. Personale	»	19
4. Incarichi e consulenze	»	23
5. Attività	»	24
6. Programmazione	»	28
7. Gestione finanziaria	»	33
8. Considerazioni conclusive	»	76

PAGINA BIANCA

Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi dal 2002 al 2005 dell'Autorità Portuale di Palermo, Ente pubblico non economico, istituito con l'art. 6, comma 1, della Legge 28 febbraio 1994 n° 84, con effetto dal 1° gennaio 1995.

Il precedente referto relativo agli esercizi dal 1997 al 2001 è stato pubblicato in Atti Parlamentari XIV legislatura - Camera dei Deputati - Documento XV n° 138.

1. Quadro normativo di riferimento.

L'Autorità portuale di Palermo si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, successivamente modificato ed integrato, i cui aspetti di maggior rilievo riguardano:

- la natura delle Autorità portuali, di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, la cui gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità¹;
- la sottoposizione del rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;
- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche, attribuite alle Autorità portuali, dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti, affidato a soggetti privati;
- la classificazione dei porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale²;
- il divieto per i nuovi organismi di svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del porto, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita, di costituire o partecipare a società per lo svolgimento di attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali;
- l'inapplicabilità alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina sulla mobilità del personale contenuta negli articoli 32, 33, 34 e 35, ora riprodotta negli articoli dal 30 al 34 del decreto legislativo n. 165/2001³.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

¹ Art. 6, c.2, della legge n.84 del 1994.

² Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art. 4 della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge n. 30 del 1998 (vedi nota 2), secondo il quale i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle due classi della categoria II.

³ Artt. 6, c. 2, e 23, c.2 della legge n. 84 del 1994, come modificati dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

- il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494, che dispone, fra l'altro, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.647, che ha operato (artt. 1, 2 e 16) una rivisitazione della legge fondamentale del 1994;
- il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n.30, che modifica alcuni punti della legge di riordino del 1994;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112⁴, con il quale (art. 105) sono state escluse dal conferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, precisando, altresì, che il conferimento, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevede (art. 9) il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000⁵;
- la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato gli articoli 18 e 25 della legge n. 84 del 1994, stabilendo, in materia di concessioni, che il Ministro dei trasporti e della navigazione⁶, di concerto con quello delle

⁴ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁵ Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36), per l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004.

⁶ Attualmente il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti.

finanze⁷, fissano con proprio decreto le forme di pubblicità da rispettare nell'affidamento delle concessioni di aree e banchine ed indicano la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità portuali concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario, nonché i limiti dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare⁸, e, nel settore assistenziale, la possibilità di imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, un contributo, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie;

- la legge 30 giugno 2000, n. 186⁹, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'articolo 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono,

⁷ Attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁸ La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni" che i concessionari erano tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.

⁹ Emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato incompatibile, con gli artt. 86 e 90 del Trattato, l'art. 17 della legge n. 84 del 1994.